

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
(ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. 175/2016 ss.mm. ii.)

**ACQUISIZIONE QUOTA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' PASUBIO
TECNOLOGIA S.R.L.**

L'amministrazione comunale di Recoaro Terme sta valutando l'ingresso nel capitale sociale della società Pasubio Tecnologia s.r.l.

L'amministrazione comunale, in un'ottica di trasparenza e condivisione delle scelte strategiche ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 175/2016, intende consentire a tutti i portatori di interesse di esprimere le proprie valutazioni in ordine all'operazione societaria ipotizzata.

I relativi contributi possono essere trasmessi entro le ore 12:00 del 23/09/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.recoaroterme.vi.it indicando nell'oggetto "CONSULTAZIONE PUBBLICA PASUBIO TECNOLOGIA SRL".

Si allega lo schema di deliberazione da proporre all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Dott.ssa Busellato Anna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: ACQUISTO QUOTA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' PASUBIO
TECNOLOGIA S.R.L.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica":

- ha ad oggetto la disciplina non solo della costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, ma altresì dell'acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte dei medesimi Enti, siano esse partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, dirette ovvero indirette (art. 1);
- ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente in società costituite in forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell'organo di controllo o del revisore (art. 3);
- circoscrive le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di pubbliche partecipazioni nelle attività di produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie

al perseguimento dei fini istituzionali che rientrino in quelle attività specificatamente elencate dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 175/2016;

- pone in capo all'Amministrazione acquirente un obbligo di analitica motivazione con riferimento alla necessità del ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando specifica evidenza delle ragioni e delle finalità poste alla base di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (art. 5);
- individua nel consiglio comunale l'organo competente ad adottare la deliberazione di acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 7);
- individua nel sindaco, o in suo delegato, l'organo competente all'esercizio dei diritti del socio;
- detta specifica disciplina per le società a partecipazione pubblica in house precisando che, al fine della corretta qualificazione di un modello di gestione in house providing, debbono essere soddisfatti specifici requisiti tra i quali si evidenziano:
 - l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni pubbliche socie che organizzano i propri processi produttivo-erogativi attraverso l'esternalizzazione dei servizi ovvero l'autoproduzione degli stessi;
 - la destinazione di almeno l'ottanta per cento del proprio business core in favore delle amministrazioni pubbliche socie;

Visto:

• l'art. 4, comma 2, lett. d) del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per:

“d) l' autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è strettamente necessaria al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Recoaro Terme, con riguardo specifico ai seguenti riferimenti normativi:

- art. 2 del D.Lgs. 82/2005 (CAD), ai sensi del quale le autonomie locali “assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.
- art. 24, comma 3 bis, del D.L. 90/2014 che dispone che le PA adottino un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione... Il piano deve prevedere una completa informatizzazione”.

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs 175/2016 il competente Responsabile del Settore 3 – Servizio C.E.D.-ha redatto una relazione tecnica di sostenibilità economica e motivazione analitica **-allegato B) al presente atto** -nella quale si evidenzia il rispetto dei criteri di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, nonché la compatibilità con i principi di efficienza e di efficacia economica dell'azione amministrativa;

Accertato che:

- la società Pasubio Tecnologia Srl è una “società in house” ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 ad esclusivo capitale pubblico in conformità al D.Lgs. 267/2000, risponde ai dettami previsti dal suindicato D. Lgs. 175/2016, poichè secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 4 del suo statuto l'oggetto sociale della società è la *"Realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto della funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, necessaria per provvedere al perseguimento dei fini istituzionali degli enti soci"*;
- la società Pasubio Tecnologia S. r.l. è stata costituita in data 21.12.1993;

Visti:

- l’atto costitutivo della società Pasubio Tecnologia S. r.l., **-allegato C) al presente atto -;**
- -lo Statuto della Società Pasubio Tecnologia S.r.l., **-allegato D) al presente atto -e** verificatane la compatibilità con la disciplina di cui al D.Lgs. 175/2016;

Preso atto:

-della sussistenza degli elementi essenziali dell’atto costitutivo della Pasubio Tecnologia S.r.l. ai sensi dell’art. 2463 del c.c.;

-della seguente ripartizione delle quote di capitale sociale della società Pasubio Tecnologia S.r.l. alla data del 31.05.2021:

COMUNE DI CALTRANO	1,02
COMUNE DI FARA VICENTINO	0,51
COMUNE DI ISOLA VICENTINA	4,96
COMUNE DI MALO	7,82
COMUNE DI MONTE DI MALO	1,51
COMUNE DI ORGIANO	0,51
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	0,12
COMUNE DI POSINA	0,95
COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO	0,48
COMUNE DI SAN BONIFACIO	0,51
COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO	2,16
COMUNE DI SANTORSO	3,49
COMUNE DI SARCEDO	0,51
COMUNE DI SCHIO	28,69
COMUNE DI SOSSANO	0,51
COMUNE DI THIENE	13,83
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE	0,11
COMUNE DI TORREBELVICINO	2,16
COMUNE DI TRISSINO	0,94
COMUNE DI VALDAGNO	17,30
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO	2,52
COMUNE DI VELO D'ASTICO	1,61
COMUNE DI VILLAVERLA	2,11
COMUNE DI ZANE'	0,94
COMUNE DI ZUGLIANO	0,94
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE ALTO VICENTINO	0,94
CONSORZIO DI POLIZIA LOCALE VALLE AGNO	0,94
CONSORZIO POLIZIA LOCALE NORD EST VICENTINO	0,94

CONSORZIO LE VALLI
LA CASA

0,51
0,51

Considerati e verificati i bilanci della società Pasubio tecnologia al seguente link <https://www.pasubiotecnologia.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio-di-esercizio;>

Dato atto che, per le sopra espresse ragioni, il Comune di Recoaro Terme, con la nota del 5/11/2020 prot. n. 10921, ha chiesto di partecipare in qualità di socio alla società a totale partecipazione pubblica Pasubio Tecnologia S.r.l. – c.f. e p.iva 02373540240 con sede a Schio – 36015 -Viale XXIX Aprile, 6 , per la gestione dei servizi pubblici strumentali informatici necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali;

Preso atto che l'Assemblea dei soci di Pasubio Tecnologia in data 18/12/2020 ha preso atto delle richieste di ingresso nella compagine sociale da parte del Comune ed ha espresso il Suo gradimento come da art 6 dello Statuto;

Rilevato che l'affidamento diretto di tali servizi alla società Pasubio Tecnologia S. r.l., permette un ottimale impiego delle risorse pubbliche, un beneficio per la collettività nel rispetto dei principi comunitari di universalità, socialità, efficienza ed economicità del servizio;

Richiamati:

- l'art. 5 “Capitale sociale – quote -finanziamenti”, comma 4 dello Statuto di Pasubio Tecnologia che recita: *"Alla Società, potranno partecipare in qualità di soci i Comuni e/o Comunità Montane, e/o Consorzi di Enti pubblici e/o Unità Locali Socio Sanitarie e in genere le Amministrazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente, fermo restando che in ogni caso la società è a totale capitale pubblico e che ai sensi di legge la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società"*;
- l'art. 6 “Quote” dello Statuto di Pasubio Tecnologia che recita: *Le quote sono nominative e indivisibili e sono trasferibili a norma di Legge. Il possesso di una quota comporta la piena adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente prese dall'Assemblea dei soci. I soci pubblici non possono cedere a terzi privati la propria quota di capitale sociale. Le quote sono trasferibili solamente tra i soci o altri soggetti interamente a capitale pubblico che intendono affidare – così come affideranno -uno o più servizi e/o attività alla società in coerenza con il vigente oggetto sociale. Il socio che intende cedere a terzi, tutta o parte della propria quota, deve comunicare tale sua intenzione, con l'indicazione della quota che intende cedere, il prezzo, le modalità e il nominativo dell'acquirente, mediante lettera raccomandata, all'Amministratore unico, il quale senza indugio deve, sempre a mezzo lettera raccomandata, dare avviso della comunicata intenzione di cessione, del prezzo e delle modalità, a tutti i soci risultanti iscritti nel libro soci. I soci hanno facoltà di procedere all'acquisto della quota al prezzo di cui sopra, in proporzione alle rispettive partecipazioni societarie, dandone comunicazione scritta al socio venditore e alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'avviso di vendita comunicato alla società. Le quote rimaste invendute potranno essere acquistate dagli altri soci, in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni sociali seguendo la procedura sopra descritta. In ogni caso il socio sarà libero di trasferire tutta o parte della propria quota qualora, osservato l'obbligo di preventiva comunicazione alla Società sopra stabilita, siano decorsi entrambi i termini innanzi indicati, senza che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di acquisto di tutta la quota in vendita da parte degli altri soci. Qualsiasi trasferimento effettuato senza il rispetto della procedura del presente articolo, sarà nullo e inefficace nei confronti della Società. Con deliberazione dell'Assemblea con la percentuale superiore al 50% (cinquanta per*

*cento) il capitale sociale potrà essere aumentato con le modalità fissate nella deliberazione, fermo che, salvo diversa determinazione, le quote devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni sociali. **L'ammissione di nuovi soci è subordinata a specifica deliberazione di gradimento dell'assemblea ordinaria.**";*

Dato atto, pertanto, che l'entrata di nuovi soci, soggetti interamente a capitale pubblico, può avvenire solo o mediante cessione di quote ai sensi dell'art. 6 comma 3 del suindicato statuto o mediante aumento del capitale sociale come previsto sempre dall'art. 6 punto 7;

Preso atto che con Deliberazione straordinaria l'Assemblea di Pasubio Tecnologia ha deliberato l'aumento del capitale per € 4.575,01 (€ 1.008,00 aumento riservato ai nuovi soci + € 3.567,01 sovrapprezzo) l'importo da versare dal Comune di Recoaro Terme per la sottoscrizione della quota pari al 0,49% del capitale sociale;

Richiamati espressamente, i seguenti dettati del D.Lgs. 175/2016:

-art. 8 "Acquisto di partecipazioni in società già costituite", comma 1: *"Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate le modalità di cui all'art. 7, commi 1 e 2."*;

-art. 7 "Costituzione di società a partecipazione pubblica", comma 1: *"La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali."*;

-art. 7, comma 2: *"L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 1"*;

-art. 10 "Alienazioni di partecipazioni sociali", comma 2: *"L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto."*;

Acquisita la valutazione del capitale sociale di Pasubio tecnologia al 31/05/2021 redatta dal dott. Ferruccio Talin in data 15/07/2021 **allegato E)** - al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

Rilevato il limitato valore della partecipazione acquisita, verificata la convenienza economica dell'operazione, tenuto conto del principio di economicità del procedimento da ponderare con la circostanza che partecipazione societaria è riservata agli enti pubblici e con la valenza territoriale della cessione;

Ritenuto, pertanto di poter procedere pertanto ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 175/2016;

Dato atto che sul presente atto è stato espresso il parere del Revisore dei conti in data deposito in atti;

Tenuto conto che lo schema del presente atto deliberativo è soggetto a consultazione pubblica mediante pubblicazione ed è visibile nel seguente sito Internet <http://www.comune.recoaroterme.vi.it/web/recoaroterme/> così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

-l'art. 42, comma 2 -lett. e) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

-il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

-il D.Lgs. 175/2016 – art. 7, comma 1 – lett. c);

Visto l'esito della votazione per alzata di mano che ha dato il seguente risultato:

favorevoli

contrari

astenuti

DELIBERA

1. di acquisire quote del capitale sociale della società Pasubio Tecnologia S.r.l. mediante la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale nella misura di € 1.008,00 di valore nominale (pari allo 0,49% del capitale sociale) oltre ad € 3.567,01 di sovrapprezzo quote, per un controvalore complessivo di € 4.575,01;
2. di dare atto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
3. di dare atto, inoltre, che la spesa di € 4.575,01 è stata prevista nel bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;
4. di autorizzare il Responsabile del Settore competente a compiere tutto quanto necessario per addivenire al perfezionamento dell'acquisto delle quote sociali sottoscrivendo il relativo atto;
5. di procedere all'aggiornamento del valore dell'immobilizzazione finanziaria nel bilancio comunale;
6. di dare atto che l'allegato atto costitutivo della suddetta società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata;
7. di demandare gli adempimenti gestionali ai responsabili dei settori competenti;
8. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Recoaro Terme, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;
9. di dare atto che lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale conseguente al presente provvedimento, prima della sottoposizione dello stesso al competente Organo Consiliare, è stata sottoposta a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 nonché al Revisore Contabile di questo Ente per il prescritto parere;
10. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti a "fini conoscitivi" ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287; (art. 5, co. 2 e 3 del Testo unico);
11. di inoltrare copia della presente deliberazione alla società Pasubio Tecnologia S. r.l.;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000, con separata votazione per alzata di mano che dà il seguente esito:
favorevoli
contrari
astenuti